

COMUNE DI FELIZZANO



Provincia di Alessandria

Piazza Paolo Ercole 2 – 15023 Felizzano
C.F. 00452900061
e-mail: protocollo@comune.felizzano.al.it

tel. 0131 791122
fax 0131 772629
pec: protocollo@pec.comune.felizzano.al.it

Ordinanza n. 6/2020
Data 28.03.2020

Oggetto: GESTIONE EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19.
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 23 febbraio 2020, adottata dal Ministero della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte, con la quale sono state disposte misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la Legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, gli articoli 2 e 3;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6, in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23.02.2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6", in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25.02.2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6", in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6", in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid 19 sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla g.u. n.62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;

Visto, in ultimo, il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla g.u. n.62 del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Considerato che la normativa in vigore dispone il divieto, sull'intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Tenuto conto della necessità di evitare uscite dei cittadini dalle proprie abitazioni che non siano riconducibili a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra, quale misura specifica di prevenzione, di provvedere alla chiusura del cimitero comunale sino al 03 aprile 2020, salvo eventuali modifiche o proroghe dei citati decreti;

Ritenuto pertanto di dover ricorrere nella circostanza al potere contingibile ed urgente, configurandosi la necessità di porre rimedio ad una situazione di natura straordinaria, a tutela della salute dei cittadini, in via precauzionale, per prevenire potenziali situazioni di contagio;

Visto l' art. 50, comma 5 del D.lgs 267/2000 , che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

per i motivi in premessa indicati, **la chiusura al pubblico del CIMITERO COMUNALE fino al 03/04/2020**, garantendo l'apertura dello stesso per le sole attività indifferibili ed urgenti di tumulazione delle salme da parte delle ditte specializzate che hanno comunque l'obbligo di rispettare le suddette disposizioni governative contenenti misure urgenti di contenimento del contagio.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza si trasmetta a:

- Prefettura di Alessandria
- Questura di Alessandria
- Al locale Comando Stazione Carabinieri.

Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web e diffusa nei canali social network Comunali per la massima conoscenza alla popolazione.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al competente TAR o ricorso straordinario al capo dello Stato nel termine rispettivamente di giorni 60 (sessanta) e 120 giorni (centoventi) dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale.

Felizzano, 28.03.2020

IL SINDACO
Cefri Luca

